

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

*Approvato con deliberazione di Consiglio Unione n° 13 del 29/03/2017
In vigore dal 1° gennaio 2017*

INDICE

art. 1 - Oggetto

art. 2 – Atti propedeutici alla riscossione coattiva

art. 3 – Ingunzione di pagamento

art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive

art. 5 – Dilazione di pagamento

art. 6 – Norme finali

art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti dell'Unione, di qualsiasi natura, successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito dell'Unione mediante riscossione coattiva.
- 2) La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 ovvero a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
- 3) La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Atti propedeutici alla riscossione coattiva

- 1) Per le violazioni al codice della strada l'ingiunzione deve essere preceduta dall'avvenuta regolare contestazione/notificazione del verbale amministrativo relativo alla violazione di norme sia del Codice della Strada che extra Codice della Strada (Regolamenti, Ordinanze e Leggi varie);
- 2) Per tutte le altre entrate dell'Unione, di diritto pubblico e privato, l'ingiunzione deve essere preceduta, di norma, da un'intimazione di pagamento notificata con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile.

Art. 3- Ingiunzione di pagamento

- 1) Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione/verbale amministrativo di cui al precedente articolo 2, e comunque entro i termini previsti dalle

vigenti disposizioni in materia, il Responsabile del credito dell'Unione Terre d'Argine fornisce al Responsabile della Riscossione Coattiva i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione della riscossione coattiva.

- 2) Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
- 3) Con l'ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione, anche gli interessi calcolati al tasso legale, il rimborso di una quota delle spese amministrative sostenute dall'Amministrazione quantificate in misura pari al 2 per cento dell'importo dovuto dal contribuente, oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione da definire con apposita deliberazione di Giunta Unione.
- 4) Per quanto concerne i verbali amministrativi, secondo le disposizioni stabilite dalla Legge 689/81, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui l'elenco degli insoluti è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti e la quota di rimborso delle spese amministrative prevista al comma precedente.
- 5) Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dall'Unione Terre d'Argine nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
- 6) L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
- 7) Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per crediti da recuperare di importo inferiore ad euro 20,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore all'Unione delle Terre d'Argine. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive

- 1) In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari/esecutive previste dalla normativa.
- 2) Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione.
- 3) Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000.
- 4) In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

Art. 5 – Dilazione di pagamento

- 1) Il Responsabile della Riscossione Coattiva su richiesta dell'interessato, concede, tramite apposito provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue, secondo il seguente schema:
 - fino a € 50,00 nessuna rateizzazione
 - da € 50,01 a € 100,00 fino a 2 rate mensili
 - da € 100,01 a € 200,00 fino a 3 rate mensili
 - da € 200,01 a € 500,00 fino a 6 rate mensili
 - da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 12 rate mensili
 - da € 1.000,01 a € 2.500,00 fino a 18 rate mensili
 - da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino a 24 rate mensili
 - da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino a 30 rate mensili
 - da € 10.000,01 a € 15.000,00 fino a 36 rate mensili
 - da € 15.000,01 a € 20.000,00 fino a 42 rate mensili
 - da € 20.000,01 a € 30.000,00 fino a 48 rate mensili
 - da € 30.000,01 a € 40.000,00 fino a 54 rate mensili
 - da € 40.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili
 - da € 50.000,01 a € 60.000,00 fino a 66 rate mensili

- oltre 60.000 € fino a 72 rate mensili.
- 2) L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 3) La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata.
- 4) Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
- 5) Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione.
- 6) Nel caso in cui al medesimo contribuente o ai componenti dello stesso nucleo familiare siano contestualmente notificate più ingiunzioni di pagamento relative a debiti diversi ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili si tiene conto dell'ammontare complessivo delle ingiunzioni notificate.
- 7) In casi particolari ed eccezionali, qualora sussistano elementi meritevoli di tutela, la Giunta Unione su proposta del Responsabile del Servizio cui fa capo l'entrata da recuperare, può disporre il pagamento del debito in un numero di rate superiore a quello stabilito dal precedente comma 1, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili.

Art. 6 - Norme finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) E' fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 per i procedimenti in corso alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 7 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.